

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1944

del 9-12-2020

O G G E T T O

Servizio di trasporto sanitario in ambulanza, servizi interospedalieri e attività di trasporto speciali dell' Azienda ULSS 8 Berica: revoca in autotutela.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 2052

Il Direttore dell'U.O.C. "Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica" riferisce che:

con delibera n. 818 del 17 giugno 2020, è stata indetta una procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di trasporto sanitario in ambulanza, di trasporto intraospedaliero, e attività di trasporto speciale per un periodo di 4 anni, con facoltà di rinnovo per 36 mesi, con base d'asta di € 5.894.250,00 Iva esclusa complessivi per quattro anni in relazione al lotto n. 1, e di € 4.480.250,00 Iva esclusa complessivi per quattro anni, numero gara SIMOG 7747622, CIG lotto n. 1 8282024E66, CIG lotto n. 2 82820346A9, CUI 02441500242201700003;

il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il 31 luglio 2020, veniva prorogato al 28 agosto 2020 e successivamente al 14 ottobre 2020, a seguito della ricezione di numerosi chiarimenti da parte di ditte operanti nel mercato di riferimento;

a seguito delle valutazioni condotte dalla DMO del Distretto Est e del Distretto Ovest in ordine ad alcune delle richieste presenti nei suddetti chiarimenti, con delibera n. 1461 del 30 settembre 2020, si è proceduto ad apportare alcune variazioni al capitolato tecnico, prevedendo fra l'altro la possibilità sia di utilizzare la figura dei soccorritori in sostituzione degli OSS previsti nella versione originaria del capitolato, sia di impiegare per lo svolgimento dei servizi richiesti personale volontario;

in data 12 ottobre 2020, è stato notificato a questa Amministrazione un ricorso amministrativo dinanzi al TAR Veneto, proposto dalla ditta C.S.S.A. – COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL (C.F. e P.IVA 01898930274), con sede in Spinea (VE), con cui è stato chiesto l'annullamento degli atti di gara di cui alla determina a contrarre n. 818 del 17 giugno 2020, modificati e riapprovati con delibera n. 1461 del 30 settembre 2020;

entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, 14 ottobre 2020, è pervenuta un'unica offerta per il Lotto n. 1 mentre per il Lotto n. 2 non sono pervenute offerte;

con nota prot. 98047 del 16 ottobre 2020, si è comunicato il differimento della seduta di verifica della documentazione amministrativa, a fronte della ricezione del predetto ricorso e della conseguente necessità di svolgere da parte di questa Amministrazione approfondimenti e verifiche in ordine alle contestazioni ivi riportate;

la ricorrente C.S.S.A. lamenta la insufficiente remuneratività e sostenibilità dell'appalto ed ha evidenziato l'esiguità della base d'asta per l'individuazione di un "*importo medio per viaggio, che appare gravemente sottostimato e tale da non coprire neppure i costi di gestione del servizio*";

nel citato ricorso, si è altresì sostenuto sia che il costo stimato per la manodopera sarebbe tale da non consentire il rispetto dei minimi salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali e dai contratti collettivi, sia che, una volta scorporata la voce afferente alla manodopera, l'importo residuo della base d'asta non consentirebbe di coprire i restanti fattori della produzione (veicoli, carburante, manutenzioni, assicurazioni, centrale operativa, costi generali);

in ordine a siffatte doglianze, si precisa che codesta amministrazione ha determinato la base d'asta tenendo a riferimento un costo a viaggio pari ad € 50,00 per tratta di 35 km oltre che la corresponsione di € 1,00 per ogni km eccedente i 35 (ai sensi della DGR 1411/2011), al quale aggiungere € 20,00 per

“accompagnamento”, in conformità al parere n. 81719 del 20 febbraio 2020 della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE);

occorre tuttavia rilevare che il criterio del costo a viaggio, previsto dalla CRITE nel suddetto parere ed utilizzato per la costruzione della base d’asta nella procedura di gara, ha comportato una riduzione degli importi che la scrivente amministrazione riteneva di voler porre a base di gara individuati nella richiesta di autorizzazione alla CRITE, prot. Aulss 8 n. 96970 del 26 settembre 2019;

infatti nella suddetta richiesta di autorizzazione alla CRITE la base d’asta era stata calcolata sulla base dei singoli fattori produttivi incidenti nei costi complessivi, utilizzando quindi un criterio differente da quello del costo a viaggio (indicato nel parere della CRITE e trasmesso con la suddetta nota prot. n. 81719 del 20 febbraio 2020) ed era stata determinata per anno in € 2.400.000,00 per il lotto n. 1 relativo al Distretto Est, ed in € 2.250.000,00 per il lotto n. 2 e relativo al Distretto Ovest; a fronte dell’utilizzazione del criterio del costo a viaggio, la base d’asta annuale è stata rideterminata in € 1.473.500,00 (costo annuale stimato per la manodopera € 1.370.000,00) per il lotto n. 1 ed € 1.120.000,00 per il lotto n. 2 (costo annuale stimato per la manodopera € 883.000,00);

a sostegno delle proprie tesi, la difesa della ditta ricorrente riporta una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, 28/09/2020, n. 5634), relativa ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell’affidamento (si trattava della gara per il trasporto sanitario ordinario dell’ULSS 3 Serenissima), in cui la procedura di gara è stata dichiarata illegittima in considerazione del fatto che la base d’asta risultava parametrata al mero rimborso spese delle organizzazioni di volontariato e, quindi, tale da non consentire indistintamente ed oggettivamente ad alcuna impresa con fini di lucro di partecipare alla gara, finendo così per restringere illegittimamente il campo dei potenziali competitori, limitandolo alle sole organizzazioni non lucrative;

pur rimarcando le differenze in punto di determinazione della base d’asta tra la procedura dell’Aulss 3 (costi storici) e quella di questa Aulss (costo a viaggio), è opportuno ricalcolare, in aumento, a parità di servizi richiesti, il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del d.lgs. 50 del 2016, in quanto – alla luce della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 28/09/2020, n. 5634 – non è corretto fare riferimento ai costi storici neppure per la determinazione dei costi della manodopera;

è comunque evidente che, apportando una rideterminazione dei costi della manodopera al fine di adeguarli a quelli dei CCNL di riferimento, a termini di cui al sopra richiamato art. 23 comma 16 del d.lgs. 50 del 2016, il rapporto tra questi costi e gli importi fissati a base d’asta, si riflette sulla scarsa remuneratività del servizio e, di conseguenza, sembrerebbe inficiare la possibilità di partecipazione degli operatori economici diversi dalle associazioni di volontariato;

in tal senso, con nota n.127431655 del 30 luglio 2020, anche la ditta Croce Europa ha rappresentato dubbi sulla sostenibilità economica della base d’asta, in base ad un raffronto tra le ore di servizio richiesto in capitolato ed il costo orario previsto dai CCNL per le varie figure componenti gli equipaggi;

la difficoltà della sostenibilità del servizio nei termini ed ai costi previsti dal capitolato tecnico di gara risulta reso evidente anche dalla presentazione, entro il termine previsto dagli atti di gara, di una sola offerta per il lotto n. 1 e dalla mancata presentazione di offerte per il lotto n. 2;

al fine di garantire la maggior partecipazione possibile, occorre quindi valutare la possibilità di rideterminare in aumento la base d’asta, prevedendo un criterio di determinazione differente da quello UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica/2020/2052

del costo a viaggio, ovvero, in alternativa, di modificare il servizio richiesto in capitolato per quanto attiene al numero ed alla composizione degli equipaggi, all'impegno orario di tali equipaggi, alla tipologie delle ambulanze, previo inoltre di una nuova richiesta di autorizzazione alla CRITE;

alla luce delle considerazioni fin qui esposte risulta di tutta evidenza che la difesa in giudizio degli atti di gara nel ricorso presentato dalla ditta C.S.S.A. – COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL risulterebbe difficilmente sostenibile ed esporrebbe alla concreta possibilità di soccombenza, con conseguenti costi di difesa e tempi prolungati per l'affidamento del servizio in oggetto della procedura; si precisa che, non essendo pervenuta alcuna offerta per il lotto n. 2, la procedura dovrebbe comunque essere ribandita per l'area territoriale di interesse dello stesso lotto;

per le motivazioni sopra esposte sussiste un interesse attuale alla revoca in autotutela della procedura di gara indetta con la predetta Deliberazione n. 818 del 17 giugno 2020.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni in premessa indicate, la revoca in autotutela della gara indetta con deliberazione n. 818 del 17 giugno 2020 per l'affidamento dei servizi di trasporto sanitario in ambulanza, di trasporto intraospedaliero, e attività di trasporto speciale per un periodo di 4 anni, con facoltà di rinnovo per 36 mesi, con base d'asta di € 5.894.250,00 Iva esclusa complessivi per quattro anni in relazione al lotto n. 1, e di € 4.480.250,00 Iva esclusa complessivi per quattro anni, numero gara SIMOG il numero di gara 7747622, lotto n. 1 CIG 8282024E66, lotto n. 2 CIG 82820346A9, CUI 02441500242201700003 e di annullare, di conseguenza, il provvedimento di cui alla delibera n. 1461 del 30 settembre 2020 che ha approvato le versioni modificate del capitolato tecnico, del disciplinare di gara e del modello offerta economica;
2. di predisporre, da parte del servizio competente, una nuova richiesta di autorizzazione alla CRITE per l'indizione di una nuova procedura di gara che possa garantire la maggior partecipazione possibile, determinando una base d'asta che possa ricoprire i costi sia di manodopera, sia di attrezzature sia di gestione necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento e che tenga in debito conto delle statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 28/09/2020, n. 5634;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 10-12-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-12-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI